

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI MERETO DI TOMBA

Design Team
AK ENGINEERING srl
arch. Valter Bertossi
Via Enrico Fermi 108,
33010 Feletto Umberto - UDINE



Consulting Team


FORMATO DOCUMENTO A4

MODIFICHE

Data	Oggetto	Rev
12/09/2022	AGGIORNAMENTO	1

Cliente
DEMETRA SRL
SOCIETA' BENEFIT
Via Enrico Fermi 108, 33010 Tavagnacco (UD)

Titolo
P.A.C. - "IL MELETO"



Oggetto
BOZZA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

Scala
-

Numero
CDL-1

Codice progetto	Numero tavola	Fase	Argomento	Revisione	Piano	Blocco	Data
MEL	DE_PAC_CD1-1_R0	DE	PAC	R0	-	-	23/05/2022

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune di Mereto di Tomba**

Piano Attuativo Comunale – IL MELETO

BOZZA DI CONVENZIONE

Rep.

**CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE A SCOPO RESIDENZIALE
SITA A MERETO DI TOMBA SP 60**

L'anno addì..... del mese di(.....), nella sede comunale di Mereto di Tomba - Strada Regionale 60 avanti a me,, Segretario del Comune di Mereto di Tomba, autorizzato per Legge a rogare i Contratti nell'interesse dell'Ente ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si sono personalmente presentati e costituiti i Signori:

- Signor Luci Alexandro, nato a Udine il 17-07-1975 e residente a Moimacco (UD) 33040 in via Roma n. 108/A, Cod. Fisc. LCULND75L18L483H, Amministratore Unico della Società Demetra srl con sede a Tavagnacco (UD) 33010 in via Enrico Fermi 108 C. F. 03034560304, proprietaria dell'immobile catastalmente individuato in comune e mappa del Comune di Mereto di Tomba al foglio 9 mappale 66,

Della identità personale e veste dei comparenti io Segretario rogante sono certo.

Premesso

- che la Società Demetra srl è proprietaria del 99,74% dell'imponibile catastale della zona "T", inserito nella zonizzazione del Piano Regolatore Generale Comunale di Mereto di Tomba e catastalmente identificato in mappa e Comune di Mereto di Tomba al foglio 9 mappale 66, della superficie rilevata in mq 13.093;
- che l'area stessa risulta classificata nel vigente strumento urbanistico generale come zona omogenea T – area di Trasformazione e Riqualificazione Urbanistica e Ambientale;
- che il progetto di P.A.C. non comporta modifiche alle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico generale;
- che per l'utilizzazione a scopo edilizio delle aree di cui trattasi, detto progetto di P.A.C. è stato predisposto secondo l'art. 25 della L.R. 5/2007 e gli artt. 7 e 9 del D.P.R. 86/2008;
- che tale P.A.C., a firma dell'arch. Valter Bertossi, è stato sottoposto all'esame della Commissione Edilizia Comunale nella seduta del ottenendo parere favorevole;
- che i Proponenti hanno accettato di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;
- che Comunale ha approvato il Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) con deliberazione n. del ;
- che il Comparto di intervento si estende su una superficie di mq. 13.093 e prevede opere di ristrutturazione edilizia come da definizione L.R. 19/2009 art. 4 e descritto al punto 6 della relazione descrittiva del PAC "tipo di intervento edilizio ed oneri" e comprendono demolizioni e ricostruzioni come da allegati elaborati grafici facenti parte integrante del presente atto sull'area censita in mappa al foglio 9 mappale 66 in comune di Mereto di Tomba;
- che devesi ora provvedere alla traduzione in atto, avente efficacia di atto pubblico, degli accordi presi in ordine al comparto in parola, per il quale si fa espresso richiamo agli elaborati descrittivi e grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 25 comma 6 della L.R. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

L'attuazione del P.A.C., presentato dal Proponente sopra nominato e riferentesi all'area di proprietà di mq.13.093 censita al foglio 9 mappale 66. in mappa del Comune di Mereto di Tomba, avverrà in conformità alle norme della presente convenzione, agli elaborati del Piano Particolareggiato Comunale (P.A.C.) e relative norme di attuazione, approvati con deliberazionesopracitata composto delle tavole allegate e conformi a quelle già agli atti del Comune di Mereto di Tomba.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra la DITTA PROPRIETARIA ed il COMUNE per l'attuazione del Piano Attuativo Comunale – P.A.C. - citato in premessa ed interessante il terreno sito in Comune di Mereto di Tomba e distinto al foglio 9 del catasto terreni dalla particella 66, che avverrà in conformità alle norme della presente convenzione e secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati:

Relazione Tecnica

1. Inquadramento territoriale
2. Estratto Norme PRGC
3. La struttura esistente
4. Ragioni della demolizione
5. Obiettivi e criteri informativi, contenuti
6. Tipo di intervento edilizio ed oneri
7. Interventi pubblici e viabilità, opere di urbanizzazione primaria
8. Reti tecnologiche
9. Dimensionamenti e verifica PRGC
10. Relazione economica sui principali fattori di costo
11. Tempi previsti, priorità
12. Dimostrazione proprietà

Normativa di attuazione

Screening di VAS

Esclusione assoggettamento a VINCA

Studi di fattibilità tecnico economica opere di urbanizzazione

Asseverazioni

Tavole grafiche

- Tav.001-0 Planimetrie Stato di fatto
- Tav.001-1 Planimetrie Stato di Progetto
- Tav.001-2 Rilievo catastale e assetto urbanistico
- Tav.001-3 Fasi di progetto
- Tav.001-4 Progetto aree pubbliche
- Tav.001-5 Superamento delle barriere architettoniche, Abaco dei materiali e delle essenze arboree
- Tav.001-6 Reti impiantistiche

redatto dall'arch. Valter Bertossi che trovasi unito alla DELIBERA.

Il succitato P.A.C. ha validità di anni 10 a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione, così come previsto all'art. 24, comma 7 della LR. 5/2007 e s.m.i., e precisamente dalla data del

ART. 3

CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta proprietaria in relazione a quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 12/2008 e successive modifiche, con il presente atto si impegna per sé, eredi ed aventi causa a cedere gratuitamente al Comune di Mereto di Tomba:

a) le aree inerenti alle opere di urbanizzazione primaria situate lungo il lato Nord della SP 60, corrispondenti a:

1. Parcheggio comprensivo di percorso di distribuzione fino alla cabina ENEL e aiuole verdi per mq 340
2. Nucleo elementare di verde piantumato per mq 520
3. Superficie occupata dal percorso ciclopedonale per mq 189
4. Superficie impegnata per la viabilità di accesso al lotto edificabile per mq 69.
5. Marciapiedi e area di pertinenza e spostamento della pensilina dell'autobus per mq 66

La superficie delle aree relative alla viabilità, ai parcheggi ed al verde di urbanizzazione primaria potranno subire minime variazioni dovute ad esigenze della progettazione e costruzione delle stesse, fermo restando che la loro superficie complessiva non potrà essere inferiore a mq. 1.184.

La DITTA PROPRIETARIA, o terzi subentranti, si impegna altresì a non costituire ipoteca legale sulle porzioni di aree ubicate nell'ambito del P.A.C. oggetto di futura cessione a titolo gratuito al COMUNE come elencate nei precedenti punti.

ART. 4 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E ULTERIORI OPERE PER STANDARD IN COMPENSAZIONE

La Ditta proprietaria, in relazione a quanto disposto all'art. 4 della L.R. 12/2008 e successive modifiche, con il presente atto si obbliga per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo ad eseguire o a far eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria, nei termini più oltre stabiliti, consistenti principalmente in:

- a) costruzione della strada di accesso all'unico comparto di intervento come prevista nelle tavole di progetto;
- b) costruzione di parcheggi di relazione con relative aiuole verdi;
- c) costruzione di tutte le opere di fognatura atte ad assicurare un corretto allontanamento e smaltimento delle acque bianche, nere e meteoriche, sia per quanto riguarda gli edifici previsti nel comparto che per l'area destinata a parcheggi,
- d) costruzione, in conformità a quanto prescritto dalle norme in materia, di tutte le opere necessarie per il rifornimento dell'acqua e del gas a servizio del P.A.C. e relativo allacciamento fino al vano tecnico indicato nelle tavole di progetto,
- e) costruzione, in conformità a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia, della rete di distribuzione dell'energia elettrica, della rete telefonica e di trasmissione dati, compreso ogni onere per l'allacciamento alle reti generali a servizio del P.A.C. fino al vano tecnico indicato nelle tavole di progetto.

La Ditta proprietaria altresì, in relazione a quanto disposto all'art. 4 della L.R. 12/2008 e successive modifiche, con il presente atto si obbliga per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo ad eseguire o a far eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione secondaria, nei termini più oltre stabiliti, consistenti principalmente in:

- a) ricollocazione di pensilina con adeguata pavimentazione
- b) costruzione, in conformità a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia dei marciapiedi sulla SP60.

Le suddette opere dovranno essere costruite in conformità al computo metrico estimativo redatto in conformità all'elenco prezzi unitari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria che trovasi unito alla DELIBERA ed ai progetti di attuazione delle singole opere inoltrati al COMUNE per la conseguente approvazione.

ART. 5 ULTERIORI AREE PER STANDARD

Le norme di PRGC prevedono la cessione del 30% dell'area complessiva per standard pari a mq 3.928. Come indicato al precedente art.3 vengono ceduti mq 1.184 per opere di urbanizzazione primaria, la superficie rimanente di mq 2.744 non trova locazione nel comparto di PAC.

La Ditta proprietaria, in relazione a quanto disposto all'art. 4 della L.R. 12/2008 e successive modifiche ed in base al "Regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da destinare a standard urbanistici in ambito di recupero o di riqualificazione di aree urbanizzate" ai sensi dell'art.29bis, comma 1 bis della LR 19/2009, con il presente atto si obbliga per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo a monetizzare il valore di mq 2.744 di aree per standard costituite dalla superficie del terreno e dalle opere di urbanizzazione per nucleo elementare di verde. Ai sensi dell'art.7- Compensazioni alternative del citato Regolamento la Ditta proprietaria utilizza la somma per la realizzazione Opere di Urbanizzazione primaria del PAC, secondo quanto previsto al precedente art.4.

ART. 6 TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

La DITTA PROPRIETARIA si impegna, per quanto di propria competenza, ad espletare le procedure necessarie all'esecuzione delle opere di urbanizzazione e ad iniziare le opere stesse entro 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula della presente convenzione.

Tali opere dovranno comunque essere ultimate, collaudate entro 5 (cinque) anni dalla firma del presente atto.

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione, dovrà avvenire previa presentazione dei progetti esecutivi delle opere da realizzare, a firma di tecnici idonei per competenza professionale, redatti in armonia con le previsioni di cui agli elaborati tecnici che trovansi uniti alla DELIBERA ed in conformità alle prescrizioni e disposizioni tecniche in materia, ivi compresa l'acquisizione di eventuali necessari nulla osta di competenza di altri soggetti interessati,

Il COMUNE si riserva tuttavia di richiedere, durante la fase progettuale, quelle modificazioni che si rendessero necessarie per la miglior riuscita delle infrastrutture in argomento.

L'esecuzione delle opere potrà avvenire previo svolgimento della procedura approvativa prevista dalla normativa vigente, di conseguenza dovrà essere consentito il libero accesso ai cantieri di lavoro al personale delle aziende erogatrici di servizi, agli ufficiali sanitari e ai vigili comunali incaricati, per tutti quegli accertamenti tecnico - sanitari che possono rendersi necessari per la buona esecuzione delle opere.

In caso di mancata o irregolare esecuzione anche parziale delle opere pubbliche descritte al precedente articolo 4, il COMUNE potrà incamerare, previa diffida, la corrispondente somma avvalendosi della cauzione di cui al successivo art. 14, per l'esecuzione d'ufficio delle opere stesse.

A tal fine la DITTA PROPRIETARIA autorizza il COMUNE a disporre della cauzione medesima nel modo più ampio, con espressa rinuncia ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata.

ART. 7 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

La DITTA PROPRIETARIA si impegna a provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, impianti e manufatti, già specificati nel precedente art. 4, fino al loro trasferimento al COMUNE di Mereto di Tomba nei termini stabiliti dal successivo art. 8.

La DITTA PROPRIETARIA si impegna pure a ricostruire quelle opere che eventualmente dovessero andare in deperimento per cause di qualsiasi natura prima del loro trasferimento al COMUNE.

ART. 8 CESSIONE DI AREE, MANUFATTI ED IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE

Sarà onere della DITTA PROPRIETARIA cedere gratuitamente al COMUNE tutte le aree individuate al precedente art. 3, nonché tutti i manufatti e gli impianti realizzati per opere di

urbanizzazione ad uso pubblico, come indicato negli elaborati grafici di progetto del P.A.C. e all'art.4.

La stipula dell'atto relativo alla cessione al COMUNE delle suddette aree interessate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione, individuate con apposito frazionamento da redigersi a cura e spese della DITTA PROPRIETARIA, dovrà avvenire entro 24 mesi dalla stipula della presente convenzione.

Le suddette aree resteranno nella detenzione della DITTA PROPRIETARIA che si obbliga a custodire e ad eseguire le opere in conformità a quanto stabilito dalla presente convenzione urbanistica. La detenzione sarà trasferita al COMUNE contestualmente all'approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del collaudo delle stesse.

Dalla data del suindicato trasferimento al COMUNE, per le aree verdi e per i parcheggi alberati da cedere al COMUNE, dovrà essere prevista la garanzia di mantenimento del valore ornamentale di 24 mesi sulle essenze arboree in esse poste a dimora.

ART. 9

SPESE PER OPERE, IMPIANTI E MANUFATTI DI URBANIZZAZIONE

La spesa che la DITTA PROPRIETARIA andrà a sostenere per l'esecuzione delle opere pubbliche di urbanizzazione di cui al precedente art. 4 viene stabilita, agli effetti della cauzione di cui al successivo art. 14, in presunti € 140.979,99 (Opere di urbanizzazione primaria € 44.765,40 + Opere di urbanizzazione in compensazione € 96.214,59) determinata dal computo metrico estimativo, redatto dal tecnico progettista.

ART. 10

ONERI DI ALLACCIAMENTI E TEMPI DI ATTUAZIONE

La DITTA PROPRIETARIA si impegna ad eseguire a propria cura e spese le opere che dovessero risultare necessarie per allacciare le reti fognaria, idrica, del gas previste dal P.A.C. medesimo ai servizi pubblici esistenti.

ART. 11

CAUZIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E OPERE DI ALLACCIAMENTO

In caso di mancata o irregolare esecuzione, anche parziale, delle opere descritte al precedente art. 4, da parte della DITTA PROPRIETARIA, il COMUNE potrà incamerare, previa diffida la corrispondente somma avvalendosi della cauzione del presente atto, per l'esecuzione d'ufficio delle opere stesse.

A tal fine la DITTA PROPRIETARIA autorizza sin d'ora il COMUNE a disporre della cauzione medesima nel modo più ampio, con espressa rinuncia ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale a chiunque notificata.

ART. 12

COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria in cessione al COMUNE e delle opere realizzate in compensazione, dovranno essere effettuate entro e non oltre il secondo semestre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

La nomina dei collaudatori avverrà con formale provvedimento del competente Servizio del COMUNE.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il collaudo delle opere e la cessione al COMUNE saranno a carico della DITTA PROPRIETARIA.

In sede di collaudo tecnico-amministrativo sarà onere del collaudatore incaricato dal COMUNE verificare la regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, nonché di certificare l'attività posta in essere dal soggetto attuatore del P.A.C. in merito all'affidamento dei lavori pubblici, descrivendo in particolare la procedura adottata, gli esiti della stessa ed i contratti stipulati.

La mancata approvazione del collaudo comporterà l'impossibilità per in COMUNE di acquisire le opere, con tutte le conseguenze del caso.

La mancata osservanza delle procedure di affidamento normativamente previste comporterà l'incameramento della cauzione per una percentuale pari al 30% del valore delle opere come determinato all'art. 9.

L'edificazione dell'area del P.A.C. deve avvenire in linea di massima secondo la distribuzione edilizia - volumetrica, gli allineamenti e le prescrizioni edilizie risultanti dalle tavole grafiche del predetto P.A.C. che trovansi unite alla DELIBERA, con la precisazione che la collocazione delle volumetrie devono intendersi indicative e non vincolanti; tale edificazione dovrà comunque essere conforme alla normativa vigente all'atto del rilascio del prescritto permesso di costruire.

ART. 13 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI

Per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione degli edifici previsti dal P.A.C. verrà definito, ad insindacabile giudizio del COMUNE e salvo quanto disposto dall'art. 14 successivo, quali opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono ritenute necessarie agli effetti di cui all'art. 4, per consentire l'edificazione sul lotto interessato dall'edificio da realizzare.

La DITTA PROPRIETARIA potrà quindi ottenere l'abitabilità degli edifici stessi esclusivamente dopo l'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria ritenute necessarie per l'utilizzo degli immobili realizzati.

ART. 14 GARANZIA DELLA DITTA PROPRIETARIA

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti dalla DITTA PROPRIETARIA con la presente convenzione, ed in particolare modo dell'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le opere previste all'articolo 4 e salvo quanto successivamente prescritto, viene rilasciata a favore del COMUNE una garanzia fideiussoria per l'importo di complessivi € 140.979,99 pari al 100% dell'importo globale stimato in linea di preventivo di massima per le opere di urbanizzazione primaria, giusto atto di fideiussione n. del rilasciato da

La fideiussione di cui sopra, su richiesta della DITTA PROPRIETARIA, verrà via via ridotta in relazione e progressivi adempimenti degli obblighi assunti, connessi alla progressiva realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ed ai versamenti, tenendo conto, per la parte delle prestazioni ancora da eseguire, del loro residuo costo in rapporto anche all'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali ISTAT.

La fideiussione non potrà essere ridotta al di sotto del 30% del valore delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a garanzia di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, della presente convenzione.

La DITTA PROPRIETARIA inoltre si obbliga:

- ad integrare il valore della fideiussione rispetto all'importo indicato, nel caso in cui essa si appalesasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici anzidetti;
- a reintegrare, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta del COMUNE la fideiussione medesima, qualora essa venisse utilizzata, in tutto o in parte, a seguito di inadempienza, nelle forme stabilite dai precedenti articoli 6 e 11.

Dopo la scadenza dei termini stabiliti dal precedente art. 12 per la verifica di rispondenza e per i collaudi delle opere di urbanizzazione, su richiesta della DITTA PROPRIETARIA verrà svincolata la fideiussione, totale o residua, previa stipula dell'atto di cessione gratuita inerente le opere di che trattasi.

ART. 15
INADEMPIENZE E PENALI

In caso di inadempienza da parte della DITTA PROPRIETARIA a una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, Il comune potrà sospendere l'esecuzione dei lavori nella zona interessata dalle inadempienze, con preavviso di giorni 15 (quindici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, diffidando la ditta medesima al rispetto degli obblighi convenzionali entro il termine che verrà stabilito nella comunicazione stessa.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il COMUNE potrà ordinare l'esecuzione d'urgenza dei lavori di urbanizzazione non ancora effettuati, a spese della DITTA PROPRIETARIA.

Nel frattempo per il mancato rispetto dei termini previsti, verrà applicata a carico della DITTA PROPRIETARIA una penale per ogni giorno di ritardo, pari agli interessi con saggio corrispondente al saggio ufficiale di sconto praticato nel periodo di ritardo, che giornalmente maturano sulla somma corrispondente all'importo delle opere non ultimate.

Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione d'ufficio e previo recupero delle spese sostenute dal COMUNE, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori.

ART. 16
RICHIAMO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla legislazione regionale e nazionale, ai regolamenti vigenti in materia, ed in particolare allo strumento urbanistico generale PRGC ed al Regolamento Edilizio Comunale vigenti, nonché al progetto di P.A.C. in tutti i suoi elaborati, che trovasi unito alla DELIBERA.

ART. 17
TRASFERIMENTO O ALIENAZIONE DEI LOTTI E ADESIONE ALLA CONVENZIONE

Nel caso in cui la DITTA PROPRIETARIA alieni, in tutto o in parte, le aree oggetto della presente convenzione, la medesima si impegna a rendere esplicitamente edotti gli acquirenti dell'impegno assunto al punto A e degli oneri assunti con la presente convenzione nei riguardi del COMUNE e non ancora soddisfatti alla data dell'alienazione, e che gli acquirenti stessi restano responsabili in solido verso il COMUNE nella soluzione degli oneri succitati.

La predetta esplicitazione dovrà risultare dall'atto di alienazione, unitamente all'impegno del nuovo proprietario, che sarà così formulato:

"L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Mereto di Tomba dalla Ditta Proprietaria in data rep. n. registrata a in data e trascritta accettandone i relativi effetti formali e sostanziali".

ART. 18
ACCETTAZIONE CONDIZIONI E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE

La DITTA PROPRIETARIA accetta le condizioni tutte indicate nella presente convenzione, senza riserva alcuna, impegnandosi alla rigorosa osservanza della medesima.

Per quanto attiene ai rapporti con il COMUNE relativi alla presente convenzione, la DITTA PROPRIETARIA nomina quale rappresentante il/la signor/a nato/a a il con domicilio eletto in via al/alla quale viene conferito l'obbligo di assolvere a tale incarico fino a quando non venga, mediante apposita procura, eventualmente sostituito da altro rappresentante.

La sostituzione dovrà, in ogni caso e tempestivamente, essere notificata al COMUNE.

ART. 19
TRASCRIZIONE E SPESE

La DITTA PROPRIETARIA si impegna a provvedere a propria cura e spese alla trascrizione del presente atto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari, con piena rinuncia all'ipoteca legale eventualmente spettante e con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della DITTA PROPRIETARIA, o dei suoi aventi causa, che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.

Sono altresì a carico della DITTA PROPRIETARIA e suoi aventi causa, le spese relative al picchettamento, misurazione e frazionamento delle aree da cedersi, e quelle relative agli atti di cessione previsti dalla presente convenzione.